

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

On Maria Iacono

Iacono, Morassut, Gandolfi, Mura, Albanella, Arlotti, Impegno, Cardinale, Zan, Piccolo, Carocci, Patrizia Maestri, Oliverio, Borghi, Sbröllini, Minnucci, Tino Iannuzzi, Causi, Rostellato, Famiglietti, Patriarca, Culotta, La Marca, Scuvera, Braga, Sanna, D'Arienzo, Romanini, Cova, Zanin

"Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, ambientale."

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Onorevoli Colleghi!

Con la cessazione della fiorente attività mineraria, nella seconda metà del '900, sul territorio nazionale rimane un consistente patrimonio minerario da conservare, riconvertire e riqualificare.

Un patrimonio di notevole valore che riveste un interesse storico, paesaggistico, ambientale, naturale, architettonico, di storia del lavoro, scientifico, tecnologico e culturale.

Da un censimento di ISPRA risultano 2990 siti minerari dismessi di cui circa 765 in Sicilia, 427 in Sardegna, 416 in Toscana, 375 in Piemonte, 294 in Lombardia, etc.

Di questi, parte sono stati riqualificati, rivalorizzati e riconvertiti ed è emerso un quadro vario tra cui parchi minerari, musei ed ecomusei minerari, musei della scienza e della tecnica, itinerari tematici, nonché siti dove sono state introdotte attività "non tipicamente museali" quali quelle ricreative, di artigianato, industriali, etc.

Il patrimonio minerario italiano è riconosciuto "bene culturale di interesse storico ed etnoantropologico" già nel 1939 (Legge 1089/39 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"), ed oggi nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo 42/2004) al capo I art. 10, rappresenta un perfetto esempio di patrimonio naturale ma al tempo stesso storico-artistico, paesaggistico, archeologico, culturale, industriale, di storia e cultura d'impresa del lavoro, da tutelare e valorizzare.

La situazione legislativa relativa alle attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, a fini turistici, culturali, formativi, di ricerca scientifica e produttivi, risulta ad oggi caratterizzata da iniziative regionali mancanti di coordinamento sul territorio nazionale, con investimenti economici spesso destinati a rimanere improduttivi, in quanto non inseriti in un progetto economico e culturale di sviluppo complessivo.

L'assenza di coordinamento tra le Regioni e lo Stato ha portato ad una legislazione ancora frammentaria e non omogenea.

In termini concreti, ad esempio, le Regioni del Nord – Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta) e la Sardegna hanno legiferato, se pur in modo non omogeneo, individuando principi operativi comuni.

Gli elementi di contatto sono giustificati dalle comparabili tipologie di attività estrattive dismesse da valorizzare, tutte collocate sull'arco alpino, con interessamento del tutto prevalente degli interventi per lo sviluppo turistico, sociale e culturale dei vuoti sotterranei delle miniere, con accessi a mezza costa, con logistica molto favorevole e presenza di fabbricati e impianti a bocca miniera.

Inoltre, traguardando il panorama italiano delle attività di valorizzazione già avviate, che quasi tutti i progetti hanno riguardato attività facilmente accessibili, salvo i necessari interventi di consolidamento delle gallerie e dei vuoti da visitare: l'accesso al sottterraneo a quote di visita diverse da quelle di accesso, tramite rimonte, discenderie o pozzi, costituisce una difficoltà, in termini tecnici, economici e di sicurezza, spesso insormontabile, e tale da compromettere in concreto lo sviluppo dell'attività di valorizzazione.

Salvo rari e apprezzabili casi, tutte le iniziative di valorizzazione sono stati sostenuti da Enti pubblici, con la disponibilità nella fase di avvio di adeguate risorse economiche per la messa in sicurezza e predisposizione alla fruizione del sito estrattivo dismesso. Gli investimenti per l'avvio dell'attività quasi mai possono essere ammortizzati con i ricavi della gestione, anch'essa spesso in perdita e necessitanti di supporti da parte delle amministrazioni locali responsabili.

Nelle regioni dell'Italia Centrale ed in Sicilia, si riscontra una situazione variegata.

Il Parlamento nazionale, all'inizio degli anni 2000, ha individuato quattro parchi nazionali:

- a) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005).
- b) Parco museo delle miniere dell'Amiata (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 2002).
- c) Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 28 febbraio 2002).
- d) Parco minerario storico e ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 16 Ottobre 2001).

La regione Sicilia, pur avendo un notevole patrimonio minerario dismesso passibile di valorizzazione, a fronte di notevoli fondi investiti nelle relative attività, presenta un panorama particolarmente ristretto circa il risultato delle azioni intraprese.

La legge della regione Sicilia 15 maggio 1991, n. 17, ha istituito numerosi musei minerari, riferiti a miniere dismesse presenti nelle miniere delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, tra cui la miniera Museo di Cozzo Disi, senza che a ciò sia seguito alcun seguito, ed ha istituito l'Ente Parco minerario di Floristella-Grottacalda.

La presente proposta di Legge, quindi, mira ad affrontare compiutamente, come anche emerso durante i lavori della Rete dei Parchi e Musei minerari, attivata a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto in occasione di EXPO nell'ottobre 2015 tra ISPRA, Ministero Sviluppo Economico, Regioni, Associazioni culturali e Enti operativi di valorizzazione, i seguenti aspetti:

1. Attività di valorizzazione e di fruizione di siti minerari dismessi, soprattutto in sotterraneo, con definizione dei procedimenti autorizzativi e della normativa da adottare ai fini della garanzia della sicurezza dei visitatori e del personale impegnato nelle fasi gestionali delle visite e della manutenzione di impianti e infrastrutture.
2. Attività di programmazione e pianificazione per lo sviluppo dei bacini estrattivi dismessi, al fine di coordinare lo sviluppo, in termini di valorizzazione, di interi complessi immobiliari minerari o di distretti minerari caratterizzati da unitarietà di presenze minerarie in termini di minerali estratti, modalità di coltivazione, rapporto con il paesaggio circostante, rapporti economici con le comunità locali.
3. Attività di tutela dei beni minerari oggetto di dismissione, al fine di salvaguardarli dalla vandalizzazione, dall'utilizzo non adeguatamente giustificato in termini di valorizzazione, dall'asportazione degli impianti e macchinari di maggior interesse ai fini museali e di testimonianza delle attività del passato, dal degrado del tempo e dalla destabilizzazione di fronti di scavo a cielo aperto e delle infrastrutture di carreggio, transito, ventilazione e coltivazione in sotterraneo.

Una proposta di legge nazionale sulla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso dovrebbe, in prima istanza, tenere conto della legislazione regionale vigente.

Le leggi regionali approvate dalle regioni del Nord-Ovest, pur nella loro diversità, hanno dimostrato di funzionare e di favorire lo sviluppo delle attività di valorizzazione, e da esse si traggono alcuni spunti concreti:

1. Previsione dell'istituto dell'autorizzazione per l'avvio e l'esercizio delle attività di valorizzazione;
2. Attenta definizione degli obiettivi della legge, al fine di escludere utilizzi impropri del patrimonio minerario dismesso;
3. Previsione della individuazione a livello nazionale delle attività potenzialmente sfruttabili ai fini di valorizzazione;
4. Previsione circa l'utilizzo a fini produttivi del patrimonio minerario dismesso diversi da quelli strettamente minerari (es. deposito vini, formaggi, ricerca scientifica, laboratori per prove geomeccaniche, etc.);
5. Applicazione alle attività di valorizzazione delle norme di polizia delle cave e delle miniere (DR n. 128/1959 e D. Lgs. n. 624/1996);

6. Programmazione e pianificazione delle attività di valorizzazione secondo i principi definiti e sperimentati in Valle d'Aosta e Lombardia, con l'istituzione di parchi geominerari non sovraccaricati da sovrastrutture amministrative, che non incontrerebbero il consenso delle amministrazioni locali;
7. Ristrutturazione amministrativa e organizzativa dei Parchi nazionali, acquisendo il contributo degli amministratori e degli operatori dei parchi stessi;
8. Piena tutela del patrimonio minerario dismesso, anche a fini paesaggistici e ambientali, secondo le previsioni di cui alla specifica legge della Valle d'Aosta, eventualmente adeguata a realtà territoriali più estese;
9. Integrazione della legislazione in materia di tutela dei beni culturali e ambientali di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
10. Rinuncia alla istituzione di nuovi Parchi nazionali, non più rispondenti alle esigenze di snellezza operativa;
11. Competenze degli operatori interessati alle attività di valorizzazione;
12. Coordinamento nazionale delle attività di valorizzazione (si potrebbe partire dall'attuale protocollo d'intesa con ISPRA e gli altri soggetti interessati alle attività di valorizzazione).

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 e in conformità alle attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, tenuto conto dell'articolo 10, comma 4, lett. h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), persegue il fine di conservare, tutelare e valorizzare, anche per garantire il benessere economico e sociale dei territori interessati, i siti minerari dismessi e i beni a corredo della cessata attività mineraria, nonché il patrimonio tecnico-scientifico e storico-culturale, sia di valenza materiale che immateriale, e ancora il patrimonio ambientale e paesaggistico che i siti minerari dismessi conservano come elemento identitario dei luoghi.

2. Al fine di raggiungere l'obiettivo espresso al comma 1, la presente legge intende disciplinare, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini turistici, culturali e sociali e di ricerca scientifica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) “Geosito”: affioramento di rocce e/o minerali del territorio in superficie o in sottoterraneo, costituito da particolari emergenze geologiche, mineralogiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico. Un Geosito è definito, ai fini della presente Legge, come località, area o territorio in cui sono presenti elementi di interesse geologico, geomorfologico meritevoli di conservazione e valorizzazione.
- b) “Miniera-museo o museo geominerario”: singolo sito minerario dismesso, sviluppato in superficie ed in sottoterraneo, che, attraverso un soggetto gestore, acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione permanente, documentazione, ricerca scientifica, educazione ambientale, etc..
- c) “Parco geominerario”: area terrestre che contiene uno o più siti minerari dismessi di interesse geologico, mineralogico di particolare rilevanza scientifica, archeologica, antropologica, ambientale e paesaggistica per la quale sia individuato un soggetto gestore o un ente locale di riferimento volto alla tutela e valorizzazione del sito stesso;
- d) “Patrimonio di archeologia industriale mineraria”: insieme di manufatti minerari, strutture, gallerie e siti produttivi che evidenziano peculiarità e valenza storico-culturale che necessitano di azioni di tutela.
- e) “Patrimonio geominerario”: insieme di elementi geologici di valenza naturalistica, mineraria e antropica, diffusi in una porzione di territorio che per dimensioni, peculiarità, interesse scientifico, tecnico, culturale, turistico, storico e etnoantropologico, risultano suscettibili di tutela e valorizzazione.
- f) “Paesaggio minerario”: porzione di territorio che, ai sensi dell’art. 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esprime una specifica identità mineraria. Tali paesaggi minerari sono intesi Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 comma a) e d) dello stesso decreto legislativo.
- g) “Sito di interesse geominerario”: porzione di territorio all’interno del quale sono presenti peculiarità di valenza geologica, mineralogica, mineraria, geomorfologia o geostrutturale, siti minerari dismessi suscettibili di valorizzazione.
- h) “Sito minerario dismesso”: area mineraria dismessa, ancorché gravata da vincolo minerario per mancato esaurimento del giacimento, congiuntamente ai relativi siti geologici e geominerari, superficiali e in sottoterraneo, nonché le pertinenze minerarie quali strutture, fabbricati, manufatti, teleferiche, pozzi, gallerie e discenderie, discariche minerarie e quant’altro possa essere ricondotto all’attività mineraria

passata e che rivestono interesse storico, etnoantropologico, scientifico, turistico, culturale od archeologico-industriale. Il sito minerario dismesso rappresenta una porzione di territorio che sottende uno o più ambiti minerari di superficie, che possono essere topograficamente, funzionalmente, o anche cronologicamente distinti.

Art. 3

(Funzioni dello Stato)

1. In accordo con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 1, lo Stato esercita le seguenti funzioni:

- a) Studio, verifica dei censimenti relativi al patrimonio minerario dismesso già effettuati ad opera di ISPRA, di concerto con MISE, MATT, MIBACT e Regioni competenti, inclusi i siti minerari già nella Rete Nazionale dei Parchi e Musei minerari ReMi-ISPRA, per l'individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismissione ed i relativi compendi immobiliari, ai fini della loro tutela e valorizzazione;
- b) Promozione dell'attività di censimento ai fini dell'implementazione della Banca Dati geologico-mineraria nazionale ad opera di ISPRA;
- c) Sostegno al recupero e conservazione del patrimonio di archeologia industriale, documentale, librario e fotografico d'interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
- d) Protezione e valorizzazione delle zone d'interesse archeologico e dei valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;
- e) Sostegno alle attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;
- f) Promozione, sostegno e sviluppo, nel quadro dello sviluppo sostenibile, delle attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;
- g) Collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione di un processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale e dell'artigianato tradizionale e innovativo locale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, lo Stato attua forme di coordinamento con le Regioni e le altre autonomie locali.

Art. 4

(Funzioni delle Regioni)

1. Le Regioni esercitano le seguenti funzioni:
 - a. Programmazione delle attività di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, anche prevedendo lo sviluppo integrato delle stesse attività in caso di contemporanea presenza di siti minerari dismessi e attività minerarie in corso;
 - b. Verifica della sicurezza dei siti minerari, dei relativi immobili e dell'ambiente circostante, definendo, in accordo con gli Enti Locali interessati, gli eventuali interventi di messa in sicurezza statica, di bonifica e di recupero ambientale necessari;
 - c. Conservazione e valorizzazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;
 - d. Facilitazione del processo di riutilizzo dei siti minerari dismessi per fini diversi da quelli minerari, in particolare per scopi turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica, semplificando i procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;
 - e. Recupero e conservazione, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali, paesaggistici e turistici, dei cantieri, delle strutture minerarie e dei relativi siti geologici, con particolare riferimento a quelli ambientalmente più compromessi, più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale, o ricadenti in aree economicamente fragili che potrebbero beneficiare dell'indotto generato dalla fruizione, specie turistica;
 - f. Controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività di conservazione, tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi;
 - g. Istituzione dei parchi e/o miniere-museo, a seguito di istanza dei Comuni o degli Enti locali territorialmente interessati;
 - h. Autorizzazione degli interventi di valorizzazione dei sotterranei di miniere dismesse di cui al successivo articolo 10.

2. Le Regioni integrano, nelle materia di propria competenza, le previsioni contenute nella presente legge, in funzione delle peculiarità del proprio patrimonio minerario dismesso.

3. Le Regioni, con il supporto dello Stato e degli Enti locali, possono finanziare la gestione dei Parchi minerari e le Miniere-Museo .

Art. 5

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni o gli Enti locali, anche in forma associata, o Ente pubblico territoriale, nel rispetto del programma regionale per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio geominerario e del patrimonio di archeologia industriale mineraria di cui all'art. 6, se esistente, esercitano le seguenti funzioni:
 - a. Richiesta alla Regione dell'istituzione del parco minerario o miniera-museo;
 - b. Gestione del parco minerario e/o miniera-museo;
 - c. Espressione del parere vincolante in materia di autorizzazione regionale per l'esercizio di attività di valorizzazione del sottterraneo delle miniere dismesse da parte di privati.

2. I Comuni e gli Enti locali, condividono la scelta della istituzione del Parco o Miniera-Museo coinvolgendo il tessuto economico e sociale dei territori, le associazioni culturali e scientifiche, le imprese del settore turistico e del mondo agricolo e produttivo.

3. Il soggetto gestore del Parco o Miniera-Museo, qualunque sia la formula giuridica individuata in funzione dei parametri di economicità e articolazione territoriale, può ricercare forme di finanziamento in ambito pubblico e privato; può avviare forme di valorizzazione economica dalle strutture o servizi del Parco o Miniera-Museo per autofinanziamento purché non in contrasto con le finalità di tutela del patrimonio geominerario, ambientale, paesaggistico e culturale del sito.

4. I Comuni e gli Enti locali, laddove nel proprio territorio è presente un patrimonio minerario dismesso di valore significativo, avviano il riconoscimento di Bene culturale ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 6

(Programma regionale per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geominerario e del patrimonio di archeologia industriale mineraria)

1. I siti minerari dismessi censiti da ISPRA, come riferito all'art.3, comma 1, lett. a) fanno parte del patrimonio territoriale nazionale ed appartengono al sistema conoscitivo ed informativo regionale

2. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano il programma regionale per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e del patrimonio di archeologia industriale mineraria, di seguito denominato programma regionale.

3. Il programma regionale costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali.

4. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti pubblici per l'attuazione delle finalità della presente legge, tenendo conto delle specifiche attività di conservazione, tutela e valorizzazione già avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della necessità di salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa a fini estrattivi delle miniere dismesse.

5. Il programma regionale individua i siti minerari dismessi e i siti di interesse minerario quali facenti parte del patrimonio minerario dismesso, potenzialmente utilizzabili in attuazione della presente legge.

Art. 7

(Parco o museo geominerario)

1. I Comuni, anche in forma associata, o altro Ente pubblico territoriale, possono richiedere alla Regione l'istituzione di un parco o museo geominerario, in linea con le previsioni del programma regionale, presentando un progetto di valorizzazione che evidenzi le peculiarità del patrimonio e la sua distribuzione areale, individuando anche spazi territoriali più ampi che comprendano gli elementi del paesaggio geologico e minerario ed ogni altra emergenza ad essa ricollegabile sia in senso funzionale, sociale, culturale e tecnologico. Il parco geominerario, laddove siano presenti articolazioni di gallerie minerarie, potrà svilupparsi arealmente in superficie, considerando la proiezione dello sviluppo della rete di gallerie minerarie e servizi del sottterraneo tenendo conto delle attuali e preesistenti condizioni urbanistiche già codificate.

Il progetto di valorizzazione individua i siti in sottterraneo da utilizzare per i fini della presente legge, evidenziandone le specifiche necessità di messa in sicurezza statica e impiantistica.

2. Il Comune disciplina il sito individuato come Parco o museo geominerario nel proprio strumento urbanistico e lo sottopone ad idonea tutela o invariante strutturale del proprio territorio. Il Comune avanza istanza alla Regione per l'inserimento del sito nel piano paesistico regionale laddove istituito o in fase di elaborazione.

3. I Comuni individuano o costituiscono un soggetto gestore del parco o museo geominerario, tenendo di conto della sostenibilità economico-finanziaria dello stesso e considerano forme di aggregazione con altre realtà finalizzate alla gestione unitaria.

4. In caso di mancata approvazione del programma regionale entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, il Comune può procedere alla istituzione del parco o museo geominerario, nel rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, ad esclusione della richiesta alla Regione.

Art. 8

(Tutela dei siti inclusi nel parco geominerario)

1. All'interno di un parco o museo geominerario, è vietato:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalità del parco;

b) la rimozione o asportazione dei reperti di archeologia mineraria, il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse;

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo art. 3 comma 1, lettere a, b e c del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dal soggetto gestore del parco o dell'Ente locale.

2. All'interno di un parco o museo geominerario, è possibile realizzare strutture ed infrastrutture solo ed esclusivamente se funzionali alle specifiche attività del parco stesso, in armonia con lo stile delle altre strutture esistenti. Tali opere dovranno risultare a basso impatto ambientale e paesaggistico, con dimensioni commisurate alle reali necessità per la fruizione del parco in idonee condizioni di sicurezza sia dei lavoratori che dei turisti.

3. All'interno dei parchi o musei geominerari il prelievo e l'asportazione di rocce e minerali è permesso solo previa autorizzazione dell'ente gestore. Sono fatte salve le leggi regionali che disciplinano la materia.

4. Il prelievo e l'asportazione di rocce, minerali e fossili deve essere il più possibile contenuta, deve essere effettuata con strumenti non meccanici e senza l'impiego di esplosivo, e non deve pregiudicare l'integrità dell'emergenza sia in affioramento che in discarica. Possibili deroge devono essere autorizzate dalla Regione.

Art. 9

(I sistemi a rete dei parchi geominerari)

I parchi o musei geominerari costituiti dovranno valutare la possibilità di gestioni unitarie con altri parchi simili contermini in base alle caratteristiche morfologiche e socio-economiche dei territori, ciò al fine di ridurre le spese di gestione e per poter maggiormente rafforzare le azioni di promozione turistica.

Art. 10

(Autorizzazioni)

1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere.

2. Gli interventi di valorizzazione dei sotterranei di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale.

3. L'autorizzazione regionale di cui al comma 2 è richiesta dall'ente gestore del parco geominerario. Qualora il parco o museo geominerario non sia stato istituito, l'autorizzazione regionale può essere richiesta da Comune e chiunque abbia interesse all'attività di valorizzazione.

4. La Regione definisce i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

5. La Regione definisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.

6. La concessione mineraria per lo sfruttamento di minerali solidi può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave) e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

Art. 11

(Bonifica dei siti minerari dismessi)

1. Nei casi in cui il sito minerario dismesso necessiti di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", la progettazione della stessa dovrà avvenire riuscendo a mantenere il più possibile, oltre alle strutture e manufatti, anche le forme minerarie residuali quali discariche, laverie, fronti di escavazione ecc., senza alterare le forme minerarie essenziali e riconoscibili e contenere il più possibile la lettura del paesaggio minerario. Per quanto attiene le tecniche di bonifica sono da privilegiare quelle a basso impatto ambientale e tecniche non invasive. Laddove il quadro complessivo del patrimonio residuale, a seguito di bonifica del sito minerario dismesso, mantenga elementi significativi per quanto attiene il patrimonio geominerario e di

archeologia industriale, la Regione o l'Ente locale possono verificare la sussistenza di elementi per realizzare un processo di valorizzazione anche mediante l'istituzione di un parco minerario.

2. Laddove, per motivi di inquinamento delle diverse matrici ambientali o per contaminazione di specifici recettori, sia resa necessaria una bonifica ambientale con totale o parziale cancellazione degli elementi minerari, la Regione rende disponibile uno studio completo del sito con rilevamento topografico, fotografico e documentale, tale da evitare la totale dispersione del patrimonio.

Art. 12

(Disposizione relative ai parchi minerari nazionali)

1. Restano confermate le attuali funzioni dei seguenti parchi nazionali:

e) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005).

f) Parco museo delle miniere dell'Amiata (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 2002).

g) Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 28 febbraio 2002).

h) Parco minerario storico e ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 16 Ottobre 2001).

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Sono fatti salvi gli atti emanati e i provvedimenti amministrativi delle Regioni in applicazione delle leggi regionali attualmente in vigore.

